Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 205

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 1° agosto 1963

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).

Annuo L. **13.390** Semestrale L. **7.330** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010**
Un fascicolo L. **80** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Presidenza della Repubblica: Comunicati Pag. 3938

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1963.
Disposizioni per la concessione, a' termini dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, di contributi per l'attuazione dell'ammasso volontario delle vacche di 3ª categoria. Pag. 3938

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1963.
Disposizioni per la concessione, a' termini dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, di contributi a favore della gestione dell'ammasso volontario del cotone nazionale di produzione 1962 Pag. 3941

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1963.
Disposizioni per la concessione, a termini dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, di contributi a favore della gestione dell'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1963 Pag. 3943

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1963.
Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella «XVI Fiera di Bolzano Campionaria internazionale» Pag. 3945

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1963.
Autorizzazione alla Banca del Cimino, con sede in Viterbo, ad estendere le operazioni di credito agrario, di esercizio in altri Comuni della provincia di Viterbo. Pag. 3946

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1963.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Ascoli Piceno Pag. 3946

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1963.
Liquidazione coatta amministrativa della Società «Cooperativa di consumo fra il personale di Napoli del Banco di Napoli», con sede in Napoli, e nomina del commissario liquidatore Pag. 3946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Esito di ricorsi Pag. 3947

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Massa Lombarda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 3947

Autorizzazione al comune di Ronchi dei Legionari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963. Pag. 3947

Autorizzazione al comune di Gradisca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 3947

Autorizzazione al comune di Coreno Ausonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 3947

Autorizzazione al comune di Penna San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963. Pag. 3947

Autorizzazione al comune di Poggio San Vicino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 3947

Autorizzazione al comune di Calizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 3947

Autorizzazione al comune di Rialto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 3947

Autorizzazione al comune di Rufina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 3947

Autorizzazione al comune di Figline Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 3947

Autorizzazione al comune di Parrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 3947

Autorizzazione al comune di Alviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 3948

Autorizzazione al comune di Baschi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 3948

Autorizzazione al comune di Castel Viscardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 3948

Autorizzazione al comune di Ficulle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 3948

Autorizzazione al comune di Montecleone d'Orvieto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963. Pag. 3948

Autorizzazione al comune di Guardea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . Pag. 3948

Autorizzazione al comune di Penna in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963. Pag. 3948

Autorizzazione al comune di Tuoro sul Trasimeno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963. Pag. 3948

Autorizzazione al comune di Rignano Garganico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963. Pag. 3948

Autorizzazione al comune di Rocchetta Sant'Antonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963. Pag. 3948

Autorizzazione al comune di Piegaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . Pag. 3948

Autorizzazione al comune di Barbona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . Pag. 3948

Autorizzazione al comune di Maserà di Padova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 3948

Autorizzazione al comune di Sant'Egidio Montalbino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963. Pag. 3949

Ministero del tesoro:

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico . . . . Pag. 3949

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 3949

CONCORSI ED ESAMI

Corte dei conti: Concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti . . . . Pag. 3950

Ministero dell'interno:

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Pistoia . Pag. 3951

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Fano (Pesaro) Pag. 3952

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 205 del 1° agosto 1963:

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi agricoli applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 per il periodo dal 1° maggio 1963 al 30 giugno 1963.

(6691)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati

Il 28 giugno alle ore 18 il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale S. E. il signor Tayeb Boulharouf, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Algeria.

Il 28 giugno alle ore 18,20 il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale S. E. il dott. Francisco Del Rio y Cañedo, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore del Messico.

Il 19 luglio alle ore 12 il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale S. E. il dott. prof. Silvio Lofruscio, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore del Paraguay.

(7080)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1963.

Disposizioni per la concessione, a' termini dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, di contributi per l'attuazione dell'ammasso volontario delle vacche di 3ª categoria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Considerata la necessità di promuovere e sostenere la raccolta, macellazione, conservazione e vendita collettiva delle vacche di 3ª categoria, onde sostenerne il prezzo ed agevolarne il collocamento sul mercato;

Considerato che l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, consente la concessione ad enti ed associazioni agricole di contributi nelle spese di gestione dell'ammasso, lavorazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, nonchè di contributi negli interessi su prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti;

Ritenuto che, data l'onerosità dell'iniziativa sia per quanto riguarda le spese di gestione che per quelle inerenti ai costi di finanziamento, si rende necessario assistere l'iniziativa medesima con contributi statali nelle spese di gestione nonchè negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti;

Ritenuto che, nel caso, sussistano le condizioni previste dal terzo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale 5 agosto 1961, con il quale sono state determinate le direttive quinquennali per l'applicazione della citata legge n. 454;

Ritenuta l'opportunità che la gestione dell'ammasso volontario, assistito dal contributo dello Stato, venga assunta da un unico Ente che operi con unità di indirizzo o di manovra in tutto il territorio nazionale e che la necessaria garanzia nella buona riuscita dell'ammasso medesimo;

Vista la domanda dell'Associazione italiana allevatori intesa ad ottenere la concessione dei benefici previsti dalla citata disposizione legislativa;

Ritenuta l'idoneità dell'Associazione suddetta allo svolgimento delle operazioni di cui sopra, trattandosi di ente che risponde ai requisiti indicati nelle considerazioni che precedono e che ha dato sicura prova di capacità organizzativa nel settore zootecnico;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda dell'Associazione italiana allevatori intesa ad ottenere, a termini dell'art. 31 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il contributo nelle spese di gestione dell'ammasso volontario e delle conseguenti operazioni di macellazione, conservazione e vendita delle vacche di 3ª categoria, conferite dai produttori nel periodo 1° ottobre 1962-30 settembre 1963.

L'ammasso delle vacche, di cui al precedente comma è regolato da apposito atto disciplinare accettato e sottoscritto dall'Associazione italiana allevatori ed allegato al presente decreto.

Art. 2.

Per la gestione del predetto ammasso, l'Associazione italiana allevatori è autorizzata ad avvalersi della

opera delle Associazioni provinciali allevatori e di altri organismi di produttori agricoli, nonchè di attrezzature di enti o privati, da essa riconosciute idonee alla raccolta ed alla lavorazione del bestiame.

Art. 3.

Sono concessi all'Associazione italiana allevatori:

a) un contributo nella misura massima del 90% delle spese di gestione per l'ammasso, macellazione, conservazione e vendita del bestiame sopra descritto;

b) un contributo negli interessi sui prestiti con tratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti nella misura di L. 4 annue per ogni 100 lire di capitale preso a prestito e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi ragione, venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, il contributo sarà calcolato in base all'effettiva durata dell'operazione sempre nella misura massima del 4% annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione dei suddetti contributi non potrà superare l'importo di lire 250 milioni. Qualora l'applicazione delle suddette percentuali, in relazione alla effettiva entità delle spese di ammasso, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la percentuale del contributo di cui alla lettera *a)* sarà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione dei due contributi entro il suindicato limite di L. 250.000.000.

Art. 4.

Il pagamento dei contributi sarà disposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sulla base delle spese accertate a norma del disciplinare allegato, sentito il parere della Commissione consultiva centrale istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957 per l'esame dei rendiconti delle gestioni di ammasso.

Art. 5.

Sul capitolo 140/*R* dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1962-63 è assunto impegno per L. 250.000.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1963

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1963
Registro n. 13 Agricoltura e foreste, foglio n. 253

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la domanda presentata dall'Associazione italiana allevatori, intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sulle spese occorrenti per attuare la raccolta, la macellazione, la conservazione e la vendita collettiva delle vacche di 3ª categoria;

Considerata l'opportunità di assistere detta iniziativa collettiva con il contributo dello Stato, sia sulle spese di gestione relative alle operazioni suddette e sia sugli oneri derivanti dal pagamento di acconti ai conferenti;

Ritenuto che tutte le operazioni ammesse a fruire dei contributi di cui sopra, nonchè gli obblighi derivanti all'Ente gestore per la realizzazione dell'iniziativa debbano essere regolate da apposito atto disciplinare;

determina

le seguenti norme per l'attuazione dell'ammasso volontario, macellazione, conservazione e vendita del bestiame sopra indicato:

Art. 1.

L'ammasso volontario, macellazione, conservazione e vendita delle vacche di 3ª categoria, assistito dai contributi dello Stato di cui all'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è gestito dall'Associazione italiana allevatori la quale potrà avvalersi dell'opera delle Associazioni provinciali allevatori e di altri organismi agricoli di produttori, nonchè delle attrezzature di enti o privati da essa riconosciute idonee alla raccolta e macellazione del bestiame, ed alla conservazione dei prodotti derivati.

Art. 2.

L'ammasso del bestiame sopra descritto, rappresentando un'iniziativa del tutto nuova e che si attua per la prima volta in via sperimentale, sarà immediatamente organizzato in quelle zone dove, a seguito di indagini svolte dall'Associazione italiana allevatori, l'offerta risulta più pesante provocando un forte appesantimento del mercato. Il predetto Ente è comunque impegnato ad organizzare gradualmente l'ammasso anche nelle altre zone del territorio nazionale, in cui se ne presenti la necessità.

Art. 3.

L'Ente gestore è tenuto ad accettare il conferimento del bestiame all'ammasso volontario da parte di tutti i produttori.

I produttori che intendano conferire il bestiame all'ammasso volontario debbono presentare domanda all'Ente gestore, indicando il numero dei capi, la razza di appartenenza e dichiarando di accettare le norme regolanti l'ammasso.

Art. 4.

Le caratteristiche del bestiame sono accertate all'atto del conferimento ed alla presenza del conferente o, in sua assenza, di chi esegue materialmente la consegna e che si intende a ciò delegato.

Al conferente sarà rilasciato un bollettino di conferimento, nel quale sarà specificato il numero dei capi, la qualifica, il peso e la misura dell'anticipazione spettante.

Con tale bollettino il conferente potrà riscuotere presso gli sportelli dell'Istituto bancario incaricato dei pagamenti l'anticipazione assegnata.

Art. 5.

L'anticipazione di cui al precedente articolo non può essere inferiore al 70% del valore attribuito al bestiame conferito da una Commissione composta da un esperto designato dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura, dal veterinario comunale e da un rappresentante dell'Ente gestore.

Art. 6.

Il bestiame conferito all'ammasso volontario formerà un monte unico e quindi il conferente non può pretendere la restituzione del bestiame consegnato, che resta vincolato alle sorti dell'ammasso.

Art. 7.

Il finanziamento deve essere assicurato dall'Associazione italiana allevatori mediante convenzione con uno o più Istituti di credito, ad un tasso non superiore al 6,50% più Ige.

Art. 8.

Il ricavo delle vendite viene contabilizzato nel conto di gestione a fronte delle somme corrisposte ai conferenti e delle spese sostenute, ai fini della determinazione del conguaglio finale.

Ogni decisione relativa alla vendita delle carni, provenienti dalle vacche conferite, si intende accettata dai singoli conferenti, i quali pertanto sollevano l'Ente gestore da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente alla decisione stessa.

Art. 9.

Ultimate le vendite della carne proveniente dalle vacche conferite, l'ammontare dei ricavi, al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di ge-

stione sostenute dall'Ente gestore dalla raccolta del bestiame fino alla consegna delle carni agli acquirenti, verrà ripartito fra i conferenti in relazione ai quantitativi di bestiame conferito.

A favore dei conferenti verranno inoltre accreditati i contributi liquidati dallo Stato ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 10.

Il conferente deve impegnarsi a rimborsare alla gestione di ammasso, una volta chiusa la gestione, la quota di anticipazione ricevuta che dovesse risultare eccedente il ricavo delle vendite al netto delle spese e interessi.

Art. 11.

Sul bestiame conferito all'ammasso volontario e sulle carni ricavate grava il privilegio legale di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1297.

Art. 12.

Ai fini dell'erogazione dei contributi dello Stato previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, l'Ente gestore deve:

a) fornire, entro la data del 31 dicembre 1963, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per conseguenti determinazioni, gli elementi necessari a stabilire il costo-proquintale distintamente:

per tute le spese generali e di amministrazione, in esse comprese quelle relative all'assicurazione contro l'incendio, i furti ed altri rischi;

per le spese di conferimento, trasporto, carico e scarico, accertamenti sanitari, macellazione, sezionatura, raffreddamento carni, raccolta pelli, pelatura trippa, dazio, nonchè trasporto in frigo, magazzinaggio, disinfestazione, facchinaggio, ecc.;

per le spese di vendita del prodotto ammassato;

b) sottoporre all'approvazione preventiva del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la documentazione di eventuali spese a carattere straordinario che si rendessero necessarie per la regolare attuazione dell'ammasso volontario;

c) dimostrare a mezzo di estratti conto rilasciati dall'Istituto finanziatore, l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione dell'anticipazione ai conferenti;

d) fornire, per ogni Provincia, gli elenchi nominativi dei conferenti con i quantitativi da ciascuno conferiti distinti per località di raccolta.

Art. 13.

In base agli elementi e ai documenti forniti dall'Ente gestore ai sensi del precedente articolo, il Ministero della agricoltura e delle foreste disporrà a favore dello stesso Ente gestore l'erogazione di:

a) un contributo nelle spese complessive di gestione dell'ammasso volontario nella misura del 90%;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti nella misura di L. 4 annue per ogni cento lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione, sempre nella misura massima del 4% annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi sopra indicati non potrà superare l'importo di L. 250.000.000.

Qualora l'applicazione delle suddette percentuali, in relazione all'entità delle effettive spese di ammasso, in esse compresi gli oneri per interessi, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la percentuale del contributo di cui alla lettera *a*) verrà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione dei due contributi entro il suindicato limite di lire 250.000.000.

Art. 14

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della gestione dell'ammasso volontario.

Art. 15.

A chiusura della gestione dell'ammasso, l'Ente gestore deve presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione, il rendiconto finale della gestione stessa.

In tale rendiconto saranno indicati il numero di vacche conferite e la quantità in carni vendute, le spese di gestione, in essi compresi gli oneri per interessi, l'importo erogato a titolo di acconto ai conferenti, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 16.

Il presente atto deve essere accettato e sottoscritto dall'Associazione italiana allevatori.

Roma, addì 10 maggio 1963

Il Ministro: RUMOR

Per incondizionata accettazione

ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI

Il presidente: Tommaso CORSINI

Roma, addì 11 maggio 1963

(7187)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1963.

Disposizioni per la concessione, a' termini dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, di contributi a favore della gestione dell'ammasso volontario del cotone nazionale di produzione 1962.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, contenente, fra l'altro, disposizioni circa la concessione di un contributo statale negli interessi relativi ai prestiti contratti da Enti ed Associazioni agricole per corrispondere anticipazioni ai conferenti all'ammasso, nonchè di contributi nelle spese di gestione dell'ammasso stesso;

Visto l'art. 14 del decreto ministeriale 5 agosto 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 7 agosto 1961) contenente le direttive di intervento previste dall'art. 3 della citata legge n. 454;

Considerata la necessità di incoraggiare, indirizzare e sorreggere l'iniziativa dei produttori intesa ad attuare l'ammasso volontario del cotone nazionale, di produzione 1962, al fine di favorirne il collocamento sul mercato e di stabilizzarne i prezzi relativi;

Considerata l'opportunità che la gestione dell'ammasso volontario, assistito dal contributo dello Stato, venga assunta da un unico ente che disponga di efficiente organizzazione a carattere nazionale e sia assoggettato istituzionalmente al controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la domanda in data 18 ottobre 1962 della Federazione italiana dei consorzi agrari, intesa ad ottenere la concessione dei benefici previsti dall'art 21 della citata legge n. 454;

Ritenuto che l'ente richiedente, per l'efficiente capacità organizzativa dimostrata nel settore degli ammassi, presenta i requisiti richiesti dall'art. 14 del decreto ministeriale del 5 agosto 1961;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere, a' termini dello art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, nonchè

quelle negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di anticipazioni ai conferenti, per l'attuazione dell'ammasso volontario del cotone nazionale di produzione 1962.

Art. 2.

La gestione dell'ammasso volontario di cui al precedente art. 1, che dovrà essere distinto per provincie, è affidata alla Federazione italiana dei consorzi agrari la quale, per l'esecuzione delle operazioni relative allo ammasso, può avvalersi dell'opera dei Consorzi agrari provinciali. Il prodotto conferito può anche essere depositato, per la conservazione in magazzini privati, riconosciuti idonei dall'Ente gestore dell'ammasso.

L'ammasso suddetto sarà regolato da apposito atto disciplinare, accettato e sottoscritto dalla Federazione italiana dei consorzi agrari ed allegato al presente decreto.

Art. 3.

Ai produttori agricoli che conferiscono all'ammasso volontario il prodotto di cui al precedente art. 1 sarà corrisposto all'atto del conferimento, ed a richiesta del conferente, un acconto sul prezzo che sarà realizzato nella vendita non inferiore all'80 per cento del valore di mercato attribuito alle partite, al momento del conferimento, dall'ente gestore, sentita la Commissione di cui al successivo art. 6.

Art. 4.

Le domande di partecipazione all'ammasso, nelle quali deve essere specificato l'anno di produzione del cotone ed il quantitativo che si intende conferire, debbono essere presentate all'ente gestore entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 5.

Sono concessi alla Federazione italiana dei consorzi agrari:

a) un contributo nelle spese complessive di gestione per l'ammasso volontario del cotone nazionale, di produzione 1962, fino alla misura massima del 90 per cento delle spese stesse;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di anticipazioni ai conferenti nella misura di L. 4 annue per ogni cento lire di capitale preso a prestito, per la durata massima di un anno.

Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, avesse una durata inferiore all'anzidetto periodo, il contributo sarà calcolato in base all'effettiva durata dell'operazione sempre nella misura del 4% annuo.

L'importo complessivo dei suddetti contributi non potrà superare la somma complessiva di L. 35 milioni. Nel caso che le suddette percentuali, in relazione alla entità delle effettive spese di ammasso, nonchè degli oneri di finanziamento, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la percentuale del contributo di cui alla lettera *a*) verrà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione dei due contributi entro il suindicato limite di 35 milioni di lire.

Art. 6

Ad assistere l'ente gestore nelle operazioni di ricevimento, custodia e conservazione del prodotto provvederà in ogni Provincia interessata, una Commissione composta dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, che la presiede; da un funzionario periferico della Ragioneria generale dello Stato designato dalla propria Amministrazione; da un rappresentante dell'ente gestore; da due rappresentanti dei produttori scelti dal prefetto della Provincia, sentite le organizzazioni di categoria dei produttori agricoli interessati.

Art. 7.

La Commissione, di cui all'articolo precedente, ha il compito:

a) assistere l'ente gestore in tutte le operazioni concernenti il conferimento, la conservazione e la vendita del prodotto;

b) risolvere, in via amichevole, le contestazioni che dovessero sorgere fra l'ente gestore e i conferenti in ordine alle operazioni di ammasso;

c) esprimere, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il proprio parere su tutte le questioni che potessero sorgere per l'applicazione del presente provvedimento.

Art. 8.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste è, altresì, nominata una Commissione centrale composta da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che la presiede; da un rappresentante della Federazione italiana dei consorzi agrari; e da due rappresentanti delle organizzazioni agricole sindacali maggiormente rappresentative.

Tale Commissione ha il compito:

a) di assistere l'ente gestore per assicurare il regolare funzionamento dell'ammasso del cotone in tutte le provincie interessate;

b) risolvere, quale amichevole compositore, le controversie che dovessero sorgere fra l'ente gestore ed i conferenti nell'interpretazione ed esecuzione delle norme che regolano l'ammasso volontario;

c) esprime, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il proprio parere su quant'altro possa avere riflesso con l'attuazione del presente provvedimento.

In caso di parità di voti prevarrà quello del presidente.

Art. 9.

La vendita del prodotto ammassato sarà effettuata ed autorizzata dall'Ente gestore secondo quanto previsto nell'atto disciplinare di cui al precedente art. 2.

Art. 10.

Per ottenere l'erogazione dei contributi statali stabiliti con il precedente art. 5, la Federazione italiana dei consorzi agrari deve:

a) fornire entro il 31 dicembre 1963, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli elementi atti a stabilire il costo pro-chilo distintamente per tutte le spese generali di amministrazione, in esse comprese quelle relative all'assicurazione contro l'incendio ed il furto del prodotto; per le spese tecniche di ogni singola provincia (sgranatura, magazzinaggio, compenso ai magazzinieri, facchinaggi, spedizione, ecc.);

b) sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la documentazione delle

eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessari per la regolare attuazione dell'ammasso volontario;

c) dimostrare, per ogni Provincia, a mezzo di estratti conto degli Istituti bancari, l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione delle anticipazioni ai conferenti;

d) fornire, per ogni Provincia, gli elenchi dei conferenti del cotone con l'indicazione dei quantitativi da ciascuno conferiti. Detti elenchi dovranno essere vistati dalle Commissioni provinciali di cui al precedente art. 6.

In base agli elementi e documenti forniti dall'ente gestore ai sensi del precedente comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo esame e parere della Commissione consultiva centrale per i rendiconti delle gestioni di ammasso istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 11.

Sui quantitativi di cotone conferiti all'ammasso volontario grava il privilegio legale di cui alla legge 30 novembre 1951, n. 1297.

Art. 12.

In ogni Provincia, ultimata la vendita del prodotto ammassato, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dei contributi che lo Stato erogherà all'Ente gestore ai sensi del precedente art. 5 ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito, sentite le Commissioni provinciali, tra i conferenti, tenuto conto delle qualità e delle diverse classificazioni delle singole partite conferite.

Per consentire che, all'atto della ripartizione dello ammontare dei ricavi ai conferenti, possono essere corrisposti agli stessi i contributi di cui all'art. 5, l'ente gestore potrà chiedere acconti pari all'ammontare dei contributi spettanti per ciascuna Provincia.

In tal caso, l'ente gestore deve assumere formale impegno che l'ammontare complessivo dei contributi da erogare per l'attuazione dell'ammasso volontario del cotone sarà contenuto entro il limite del previsto stanziamento di L. 35 milioni e che l'eventuale eccedenza sarà assunta a suo carico.

Art. 13.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento dell'ammasso volontario

Art. 14.

A chiusura della gestione dell'ammasso, l'ente gestore presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto nazionale della gestione stessa, distinto per Provincia, nel quale dovranno essere indicati i quantitativi di cotone, conferiti e venduti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri di finanziamento, l'importo erogato a titolo di acconto, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni finali effettuate a favore dei conferenti.

Art. 15.

E' assunto impegno per L. 35 milioni sul capitolo 140/*R* dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del corrente esercizio finanziario 1962-1963.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 maggio 1963

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1963
Registro n. 13 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 302

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la domanda presentata dalla Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sulle spese occorrenti per l'attuazione dell'ammasso volontario del cotone nazionale di produzione 1962;

Considerata l'opportunità di assistere l'iniziativa collettiva con il contributo dello Stato, sia nelle spese di gestione relative all'ammasso suddetto, sia negli oneri di finanziamento derivanti dal pagamento di acconti ai conferenti;

Ritenuto che per le operazioni ammesse a fruire dei contributi di cui sopra, nonchè gli obblighi derivanti all'ente gestore per la realizzazione dell'iniziativa debbono essere regolate da apposito atto disciplinare;

Determina

le seguenti norme per l'attuazione dell'ammasso volontario del cotone nazionale di produzione 1962:

Art. 1.

L'ammasso volontario del cotone di produzione 1962, assistito dai contributi dello Stato previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è gestito dalla Federazione italiana dei consorzi agrari.

Art. 2.

L'ammasso del cotone verrà organizzato nelle Provincie maggiormente produttrici e cioè di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Ragusa, Siracusa, Trapani e Foggia, per un quantitativo che si prevede di kg. 600.000. L'Ente gestore si impegna però, ad effettuare l'ammasso anche in altre provincie sempreche se ne ravvisi la necessità.

Art. 3.

I produttori che intendono partecipare all'ammasso volontario devono presentare all'ente gestore, e per esso al Consorzio agrario provinciale, domanda di adesione impegnativa indicando l'approssimativo quantitativo di prodotto che essi intendono conferire e dichiarando di accettare tutte indistintamente le norme contenute nel presente atto disciplinare e disposte dall'ente ammassatore in armonia col presente atto.

Art. 4.

Sulla base delle domande di adesione che saranno pervenute entro il termine fissato, il Consorzio agrario, d'accordo con le organizzazioni sindacali, si riserva:

a) di predisporre sul piano pratico i necessari apprestamenti per la realizzazione dell'ammasso, proporzionando i medesimi e le relative spese all'entità dei quantitativi di prodotto da ricevere, conservare e lavorare;

b) di abbandonare l'iniziativa nel caso in cui le domande raccolte non raggiungessero un quantitativo tale da rendere conveniente l'ammasso. In tal caso ne sarà data pronta comunicazione agli interessati.

Art. 5.

Il cotone conferito all'ammasso volontario da tutti i conferenti si intende irrevocabilmente vincolato alla vendita collettiva e, per conseguenza, formerà amministrativamente un Monte unico provinciale sia agli effetti della formazione del

prezzo medio lordo che verrà ricavato dalla vendita, sia agli effetti della determinazione del prezzo da corrispondersi ai singoli conferenti. Nessun diritto potrà quindi ripetere il conferente sulla partita di cotone all'infuori della liquidazione spettantegli dopo esaurita la vendita del totale quantitativo ammassato.

Art. 6.

All'atto del conferimento il cotone verrà classificato, con giudizio inappellabile, da una Commissione di apprezzamento, presieduta da un esperto non produttore e composta di altri due membri: un rappresentante del Consorzio agrario provinciale ed un rappresentante della categoria dei produttori aderenti all'ammasso.

La classifica sarà effettuata nel modo seguente:

qualità extra: sarà attribuito a tale categoria esclusivamente quel cotone di prima raccolta che - oltre a raggiungere un grado di assoluta eccellenza in fatto di maturità, omogeneità e pulizia - provenga da sementi elette originarie progenie e quindi da coltivazioni effettivamente controllate sul campo fin dalle semine e che non superi l'8 % di umidità;

1ª *qualità*: sarà attribuito a tale categoria esclusivamente quel cotone di prima raccolta, proveniente da sementi selezionate nazionali di prima riproduzione dell'originaria e quindi di varietà tipica. Deve essere ben maturo, pulito e di adeguata omogeneità;

2ª *qualità*: sarà attribuito a tale categoria quel cotone che - pur essendo accettabile al conferimento - non può rientrare nelle suddette due categorie in quanto proviene da raccolte successive alla prima, e/o da sementi non originarie e nemmeno di prima riproduzione nazionale, e/o infine - ancorchè provenienti da due suddetti tipi di sementi - non presenti però quel sufficiente stato di pulizia e di omogeneità che gli consenta di essere ammesso alle classifiche superiori.

Il cotone dovrà essere consegnato asciutto, esente nel modo più categorico da qualsiasi corpo estraneo nonchè diviso per varietà e qualità.

Art. 7.

Le consegne di cotone all'ammasso dovranno essere effettuate nei giorni previsti dal calendario delle consegne predisposto dal Consorzio agrario provinciale, previa prenotazione da farsi dal produttore almeno cinque giorni prima di quello prescelto.

Art. 8.

Tanto le operazioni di pesatura quanto quelle di classifica saranno eseguite alla presenza del conferente o, in sua assenza, di chi esegue materialmente la consegna, che s'intende senza altro a ciò delegato.

Art. 9.

A conferimento avvenuto il Consorzio agrario rilascerà al conferente un bollettino di consegna nel quale risulteranno specificate la varietà, la qualità e il peso netto del cotone consegnato.

Tale bollettino sarà controfirmato dal magazziniere, dal conferenze o dal suo rappresentante e dai membri della Commissione di apprezzamento ed una volta staccato diverrà documento probante ad ogni effetto nei riguardi dell'ammasso costituito, restando preclusa qualsiasi eccezione e contestazione sui dati in esso riportati.

Art. 10.

Sul cotone conferito all'ammasso volontario grava il privilegio legale di cui alla legge 20 novembre 1961, n. 1297.

Art. 11.

Il conferente potrà richiedere un'anticipazione sul cotone conferito. Gli interessi sull'anticipazione andranno a carico del conferente in relazione all'entità dell'anticipazione stessa e della durata dell'ammasso.

Il conferente simpegna a rimborsare alla gestione di ammasso, una volta chiusa la gestione, a semplice richiesta, la quota parte dell'anticipazione ricevuta che risultasse eccedente il ricavo della vendita del prodotto al netto delle spese ed accessori.

Art. 12.

L'esecuzione della vendita del prodotto sarà fatta dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, sentito il parere delle Commissioni provinciali.

Art. 13.

Ogni decisione relativa alla vendita del prodotto conferito s'intende a priori accettata dai conferenti i quali pertanto, sollevano la Federazione da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente alle decisioni stesse.

Art. 14.

Le spese di gestione (raccolta, accentramento, sgranatura, confezionamento dei prodotti ottenuti, conservazione, custodia, spedizione, assicurazione, generali d'amministrazione, ecc.) saranno forfetizzate.

Art. 15.

Ultimata la vendita del prodotto ammassato, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dell'eventuale contributo erogato dallo Stato ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito tra i conferenti, tenuto conto delle varietà e qualità delle singole partite conferite.

Il presente atto deve essere accettato e sottoscritto dalla Federazione italiana dei consorzi agrari.

Roma, addì 10 maggio 1963

Il Ministro: RUMOR

Per incondizionata accettazione Federazione italiana dei consorzi agrari.

Il Presidente: COSTA

(7157)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1963.

Disposizioni per la concessione, a termini dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, di contributi a favore della gestione dell'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1963.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Ritenuta la necessità di incoraggiare, indirizzare e sostenere l'iniziativa dei produttori intesa, attraverso l'ammasso volontario, a favorire la regolare immissione sul mercato dei bozzoli di produzione 1963 e la stabilità del prezzo relativo;

Visto l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, contenente, fra l'altro, disposizioni circa la concessione di un contributo statale sugli interessi relativi ai prestiti contratti da Enti ed Associazioni per corrispondere anticipi ai conferenti all'ammasso nonchè di contributi statali sulle spese di gestione dell'ammasso stesso;

Ritenuto che sussistano le condizioni previste dal terzo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale in data 5 agosto 1961, con il quale sono state determinate le direttive quinquennali per l'applicazione della citata legge 2 giugno 1961, n. 454;

Considerata l'opportunità che la gestione dell'ammasso volontario, assistito dal contributo dello Stato, venga assunta da un unico ente che disponga di efficiente organizzazione a carattere nazionale e sia assoggettato istituzionalmente al controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere la concessione dei benefici previsti dalla citata disposizione legislativa;

Ritenuto che l'Ente richiedente, per la capacità organizzativa dimostrata nel settore degli ammassi, presenta i requisiti richiesti;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere, ai sensi dello art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione nonchè sugli interessi gravanti sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per l'attuazione dell'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1963.

Art. 2.

L'ammasso volontario dei bozzoli verrà effettuato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari in accordo e con la collaborazione dell'Associazione nazionale bachicoltori e delle sue Associazioni provinciali, le quali daranno la loro opera per la migliore esecuzione dell'ammasso. I rapporti fra gli Enti sopra indicati verranno regolati mediante apposita convenzione da stipularsi tra la Federazione italiana dei consorzi agrari e l'Associazione nazionale bachicoltori, ed approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Per la gestione del predetto ammasso la Federazione italiana dei consorzi agrari è autorizzata ad avvalersi dell'opera dei Consorzi agrari provinciali. Potrà altresì utilizzare le attrezzature di proprietà di terzi purchè le attrezzature stesse vengano giudicate idonee al ricevimento, essiccazione, deposito e conservazione del prodotto e si prestino per la più economica esecuzione del servizio.

Art. 4.

Sono concessi alla Federazione italiana dei consorzi agrari:

a) un contributo sulle spese complessive di gestione per l'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1963 nella misura del 90 per cento;

b) un contributo sugli interessi gravanti sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti nella misura di L. 4 annue per ogni cento lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, avesse una durata inferiore ad un anno, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione sempre nella misura del 4 per cento annuo. La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi di cui sopra, non potrà superare l'importo di L. 400.000.000.

Qualora l'applicazione delle suddette percentuali, in relazione all'entità delle effettive spese di ammasso, nonchè degli oneri di finanziamento, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la percentuale del contributo di cui alla lettera *a)* verrà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione dei due contributi entro il suindicato limite di 400 milioni di lire.

Art. 5.

I prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti dovranno essere effettuati ad un tasso di interesse non superiore al 6 per cento annuo, e l'ammontare degli acconti stessi non dovrà essere inferiore all'80 per cento del valore di mercato dei bozzoli determinato dalla Commissione nazionale di cui al successivo art. 7, sentite le Commissioni provinciali di cui al successivo art. 6.

Art. 6.

In ogni Provincia, ove viene attuato l'ammasso volontario dei bozzoli, è istituita, con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, una Commissione composta: da un rappresentante del Ministero della agricoltura e delle foreste, che la presiede; da un rappresentante dell'Ente gestore; da tre rappresentanti dell'Associazione provinciale dei bachicoltori; e da due rappresentanti delle Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

Per le Provincie in cui non sia stata costituita la Associazione provinciale dei bachicoltori, i tre rappresentanti previsti per tale organismo, saranno designati dall'Associazione nazionale bachicoltori, sentiti gli altri organismi locali dei bachicoltori, ove esistenti.

Detta Commissione ha il compito di assistere l'Ente gestore in tutte le operazioni concernenti il conferimento, la conservazione e la vendita del prodotto nonchè di risolvere, in via amministrativa, le contestazioni che dovessero sorgere tra l'Ente ammassatore e i conferenti in ordine alle operazioni di ammasso.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste è altresì istituita, con sede in Treviso, una Commissione nazionale composta da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che la presiede; da un rappresentante dell'Ente gestore; da cinque rappresentanti dell'Associazione nazionale bachicoltori; da un rappresentante dell'Ente nazionale serico; e da due rappresentanti delle Organizzazioni agricole sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Nelle deliberazioni, a parità di voti, prevale il voto del presidente.

Tale Commissione ha il compito:

a) di assistere l'Ente gestore per assicurare il regolare funzionamento dell'ammasso in tutte le provincie bachisericole;

b) di esaminare e controllare il rendiconto finale di gestione;

c) di risolvere, quale amichevole compositore, le controversie che dovessero sorgere tra l'Ente gestore e i conferenti nell'interpretazione ed esecuzione delle norme che regolano l'ammasso volontario;

d) di esprimere, su richiesta del Ministero della agricoltura e delle foreste, il proprio parere su tutte le questioni che potessero sorgere in applicazione del presente provvedimento.

Art. 8.

Per ottenere l'erogazione dei contributi statali stabiliti con il precedente art. 4, la Federazione italiane dei consorzi agrari deve:

a) fornire, entro il 31 dicembre 1963, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le conseguenti determinazioni, gli elementi necessari per stabilire lo importo per chilogrammo a fresco da corrispondere all'Ente stesso, per ciascuna Provincia, a fronte delle spese di raccolta, accentramento, essiccazione, cernita, custodia, conservazione, assicurazione contro il furto ed incendio, vendita e consegna agli acquirenti e gene-

rali di amministrazione, ivi compreso il rimborso spettante all'Associazione nazionale bachicoltori per la azione di collaborazione ad essa affidata;

b) sottoporre all'approvazione del predetto Ministero la documentazione delle eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per la regolare attuazione dell'ammasso volontario;

c) dimostrare, per ogni Provincia, a mezzo di estratti conto rilasciati dagli Istituti finanziatori, lo ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione delle anticipazioni ai conferenti;

d) fornire, sempre per ogni Provincia, l'elenco nominativo dei conferenti con l'indicazione dei quantitativi di bozzoli da ciascuno conferiti. Detti elenchi debbono essere vistati dal presidente delle Commissioni provinciali di cui al precedente art. 6.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dallo ente gestore ai sensi del precedente comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo esame e parere della Commissione consultiva centrale per i rendiconti delle gestioni di ammasso istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 9.

Sui bozzoli conferiti all'ammasso volontario grava il privilegio legale di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1297.

Art. 10.

In ogni Provincia, ultimata la vendita del prodotto ammassato, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dei contributi che lo Stato erogherà all'Ente gestore ai sensi del precedente art. 4 ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito, sentite le Commissioni provinciali, tra i conferenti, tenuto conto delle qualità e delle diverse classificazioni delle singole partite conferite.

Per consentire che, all'atto della ripartizione dello ammontare dei ricavi ai conferenti, possano essere corrisposti agli stessi i contributi di cui all'art. 4, la Federazione italiana dei consorzi agrari potrà chiedere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste acconti pari all'ammontare dei contributi spettanti per ciascuna Provincia.

In tal caso, l'Ente gestore deve assumere formale impegno che l'ammontare complessivo dei contributi da erogare per l'attuazione dell'ammasso volontario dei bozzoli sarà contenuto entro il limite del previsto stanziamento di L. 400 milioni e che l'eventuale eccedenza sarà assunta a suo carico.

Art. 11.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento dell'ammasso volontario.

Art. 12.

A chiusura della gestione dell'ammasso l'ente gestore presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto nazionale della gestione stessa distinto per Provincia.

In tale rendiconto, che sarà preventivamente esaminato dalla Commissione nazionale di cui al precedente art. 7 e sottoposto al parere della Commissione centrale di cui al precedente art. 8, saranno indicati: i quantitativi di bozzoli conferiti e venduti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri di finanziamento, l'importo erogato a titolo di acconto ai conferenti, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 13.

Sul capitolo 140-*R* dello stato di previsione di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1962-63, è impegnata la somma di L. 400.000.000 per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 giugno 1963

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1963
Registro n. 13 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 305

(7156)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1963.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « XVI Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi ai prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'Esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XVI Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Bolzano dal 13 al 23 settembre 1963 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 luglio 1963

Il Ministro: TOGNI

(7045)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1963.

Autorizzazione alla Banca del Cimino, con sede in Viterbo, ad estendere le operazioni di credito agrario, di esercizio in altri Comuni della provincia di Viterbo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 29 ottobre 1953 e 20 giugno 1956 coi quali la Banca del Cimino, con sede in Viterbo, è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Viterbo, Bomarzo, Canepina, Capodimonte, Corchiano, Cura di Vetralla Fabrica di Roma, Gradoli, Marta, Montefiascone, Monterosi, Onano, Soriano del Cimino, Tuscania, Vetralla, Vignanello, Vitorchiano, Bolsena, Arlena, Barbarano, Graffignano, Latera e Tessennano;

Vista la domanda presentata dalla stessa azienda;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca del Cimino, con sede in Viterbo, coi propri decreti in data 29 ottobre 1953 e 20 giugno 1956, di che in premessa, è estesa al territorio del comune di Civita Castellana e a quello di Pescia Romana, frazione del comune di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca del Cimino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1963

Il Ministro: COLOMBO

(7[illegible])

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1963.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1960, con il quale è stato approvato il piano generale di provincializzazione delle strade di uso pubblico predisposto dall'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno e sono state classificate provinciali le strade in esso riportate con l'esclusione, tra le altre, della strada « Castel di Lama-Offida e raccordo per Appignano » in quanto non ritenuta in possesso dei requisiti di legge;

Ritenuto che a seguito di nuova istruttoria, espletata in base a nuovi elementi di giudizio, è risultata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 4, lettera *a*) della citata legge in quanto la strada in esame congiunge tra di loro i comuni di Castel di Lama, Appignano del Tronto ed Offida;

Visto il voto 14 settembre 1962, n. 1767, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole alla classificazione a provinciale della suddetta strada;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata provinciale la strada, indicata con il n. 88 nel piano generale di provincializzazione di cui alle premesse, « Castel di Lama-Offida e raccordo per Appignano » della lunghezza di km. 7+500.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 luglio 1963

Il Ministro: SULLO

(7043)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1963.

Liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa di consumo fra il personale di Napoli del Banco di Napoli », con sede in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria alla Società « Cooperativa di consumo fra il personale di Napoli del Banco di Napoli », con sede in Napoli, da cui si rileva che le attività della cennata Cooperativa non sono sufficienti al pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società « Cooperativa di consumo fra il personale di Napoli del Banco di Napoli », con sede in Napoli, costituita in data 31 gennaio 1946 con atto a rogito notaio dott. Fulvio Maddalena, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. Luigi Zefelippo è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 luglio 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(7044)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorsi

Con decreto presidenziale 16 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1963, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Fusco Antonio, vice cancelliere del Tribunale di Livorno, avverso il decreto ministeriale 30 agosto 1960 di collocamento in aspettativa per infermità.

Con decreto presidenziale 16 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1963, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Fusco Antonio, vice cancelliere del Tribunale di Livorno, avverso il decreto ministeriale 30 novembre 1960, con il quale veniva disposto il suo collocamento di ufficio in aspettativa per infermità dal 19 ottobre 1960 al 4 gennaio 1961.

Con decreto presidenziale 14 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1963, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Fusco Antonio, vice cancelliere nel Tribunale di Livorno, avverso il decreto ministeriale 26 gennaio 1961, con il quale veniva confermato di ufficio in aspettativa per infermità.

(7206)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Massa Lombarda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1963, il comune di Massa Lombarda (Ravenna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7160)

Autorizzazione al comune di Ronchi dei Legionari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1963, il comune di Ronchi dei Legionari (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.839.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7161)

Autorizzazione al comune di Gradisca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1963, il comune di Gradisca (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.612.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7162)

Autorizzazione al comune di Coreno Ausonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1963, il comune di Coreno Ausonio (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.310.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7163)

Autorizzazione al comune di Penna San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1963, il comune di Penna San Giovanni (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.086.867, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7164)

Autorizzazione al comune di Poggio San Vicino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1963, il comune di Poggio San Vicino (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.284.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7165)

Autorizzazione al comune di Calizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1963, il comune di Calizzano (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.770.136, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7166)

Autorizzazione al comune di Rialto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1963, il comune di Rialto (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.795.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7167)

Autorizzazione al comune di Rufina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1963, il comune di Rufina (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7168)

Autorizzazione al comune di Figline Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1963, il comune di Figline Valdarno (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7169)

Autorizzazione al comune di Parrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1963, il comune di Parrano (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.772.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7170)

Autorizzazione al comune di Alviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1963, il comune di Alviano (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7171)

Autorizzazione al comune di Baschi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1963, il comune di Baschi (Terni), viene autorizzato al assumere un mutuo di L. 4.508.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7172)

Autorizzazione al comune di Castel Viscardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1963, il comune di Castel Viscardo (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 770.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7173)

Autorizzazione al comune di Ficulle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1963, il comune di Ficulle (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.520.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7174)

Autorizzazione al comune di Monteleone d'Orvieto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1963, il comune da Monteleone d'Orvieto (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.223.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7176)

Autorizzazione al comune di Guardea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1963, il comune di Guardea (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.074.072, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7175)

Autorizzazione al comune di Penna in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1963, il comune di Penna in Teverina (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.475.664, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7177)

Autorizzazione al comune di Tuoro sul Trasimeno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1963, il comune di Tuoro sul Trasimeno (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.380.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7178)

Autorizzazione al comune di Rignano Garganico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1963, il comune di Rignano Garganico (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7179)

Autorizzazione al comune di Rocchetta Sant'Antonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1963, il comune di Rocchetta Sant'Antonio (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7180)

Autorizzazione al comune di Piegaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1963, il comune di Piegaro (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7181)

Autorizzazione al comune di Barbona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1963, il comune di Barbona (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.587.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7182)

Autorizzazione al comune di Maserà di Padova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1963, il comune di Maserà di Padova (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7183)

Autorizzazione al comune di Sant'Egidio Montalbino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1963, il comune di Sant'Egidio Montalbino (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7210)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*).

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 351 mod. 241 D.P. — Data: 22 giugno 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale della tesoreria di Palermo — Intestazione: Salamone Filippa, nata in San Giuseppe Jato il 14 dicembre 1919 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 886 mod. 243 D.P. — Data: 7 aprile 1961 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione della tesoreria provinciale dello Stato di Genova — Intestazione: Primodella Rupe, nato a Genova il 15 aprile 1925 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 mod. 241 D.P. — Data: 18 luglio 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale della tesoreria di Vercelli — Intestazione: Cassa di Risparmio di Biella — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 11.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9 mod. 241 D.P. — Data: 19 settembre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale della tesoreria di Matera — Intestazione: Giocoli Maria Teresa, nata a Pisticci il 4 febbraio 1912 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 53.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3800 mod. 25-A D.P. — Data: 8 ottobre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Cappelli Dorino, nato a Berberino di Mugello il 6 marzo 1897 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 14.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 mod. 243 — Data: 6 luglio 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Palermo — Intestazione: Spadafora Agata fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 5746,80.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9849 mod. 25-A D.P — Data: 17 gennaio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.G. D.P — Intestazione: Bellofiore Michelangelo, nato a Ferla il 23 novembre 1923 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 15.500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore

Roma, addì 22 giugno 1963

(6343) *Il direttore generale*: GRECO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 145

Corso dei cambi del 31 luglio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,85	620,80	620,77	620,78	620,75	620,82	620,82	620,90	620,81	620,80
$ Can.	574,35	573,75	573,50	573,25	573 —	573,95	573,60	574,30	574 —	574 —
Fr. Sv.	143,72	143,735	143,745	143,7475	143,70	143,72	143,79	143,75	143,71	143,75
Kr. D.	89,46	89,95	89,95	89,94	89,90	89,96	89,94	89,97	89,96	89,97
Kr N.	86,90	86,90	86,90	86,86	86,90	86,90	86,89	86,92	86,90	86,90
Kr Sv.	119,77	119,70	119,70	119,70	119,90	119,73	119,71	119,77	119,70	119,75
Fol.	172,10	172,15	172,10	172,105	172 —	172,09	172,135	172,15	172,08	172,10
Fr. B.	12,44	12,444	12,446	12,44	12,45	12,45	12,44375	12,45	12,45	12,45
Franco francese	126,70	126,695	126,69	126,69	126,70	126,69	126,7075	126,70	126,68	126,70
Lst.	1738,67	1738,55	1738,50	1738,40	1738 —	1738,70	1738,50	1738,85	1738,60	1738,50
Dm. occ.	155,77	155,78	155,80	155,74	155,70	155,73	155,805	155,77	155,72	155,80
Scell. Austr.	24,06	24,06	24,05	24,05875	24,05	24,06	24,05875	24,07	24,06	24,06
Escudo Port.	21,68	21,67	21,69	21,69	21,70	21,67	21,66	21,70	21,69	21,69

Media dei titoli del 31 luglio 1963

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	106,975
Redimibile 3,50 % 1934	90,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,675
Id 5 % (Ricostruzione)	97,075
Id 5 % (Riforma fondiaria)	94,575
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,325
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,50
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	101,10
Id 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,90
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 luglio 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,80
1 Dollaro canadese	573,425
1 Franco svizzero	143,769
1 Corona danese	89,94
1 Corona norvegese	86,875
1 Corona svedese	119,705
1 Fiorino olandese	172,12
1 Franco belga	12,442
1 Franco francese	126,699
1 Lira sterlina	1738,45
1 Marco germanico	155,772
1 Scellino austriaco	24,059
1 Escudo Port.	21,675

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Sentito, sul programma di esame, il Consiglio di presidenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, semprechè in possessó dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e salvo quanto disposto all'articolo seguente circa il requisito dell'età:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;

b) i sostituti procuratori dello Stato;

c) i sostituti procuratori e giudici istruttori militari;

d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;

e) gli impiegati delle Amministrazioni dello Stato, nonchè quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti della laurea in giurisprudenza ed appartenenti alle carriere direttive con qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe od equiparata, che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di « ottimo ».

Art. 3.

I concorrenti indicati alla lettera *d*) del precedente art. 2 devono essere di età non superiore agli anni 35, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti delle altre categorie di concorrenti.

Art. 4.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti.

Art. 5.

I concorrenti debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro e non oltre i 90 giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, apposita domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 200 e rivolta al Presidente della Corte stessa.

Dalla domanda deve risultare l'appartenenza dell'aspirante ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso, nonchè il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

I candidati indicati alla lettera *d*) dell'art. 2 devono dichiarare, inoltre, nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, ove occorra, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

5) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati che intendano sostenere la prova d'esame facoltativa in una o più delle lingue straniere, indicate nell'annesso programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda deve essere allegato un *curriculum*, corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui all'art. 11, nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le mansioni professionali assolte, gl'incarichi ricoperti ed ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata.

I candidati, indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2, hanno facoltà di esibire i propri lavori giudiziari, corredati da dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito.

I candidati, indicati alla lettera *e*) del precedente articolo 2, hanno facoltà di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da essi prestato, corredati da dichiarazione, rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione di appartenenza, che ne attesti l'autenticità.

Per le pubblicazioni, che i candidati intendano esibire, debbono essere stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633: non è ammessa la presentazione in bozze di stampa o dattiloscritto o manoscritto di lavori, che non rientrino nell'ambito dei due precedenti commi.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di 15 giorni dall'espletamento di detta prova, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dell'art. 2 del presente decreto, debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, un certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

I concorrenti appartenenti alla categoria di cui alla lettera *e*) dell'art. 2 debbono altresì far pervenire entro lo stesso termine il diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che appartengano alla categoria di cui alla lettera *d*) dell'art. 2, debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine stabilito dal precedente art. 7, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa, nonchè la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti disciplinari a di lui carico;

2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica;

3) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva;

8) certificato medico conforme alle prescrizioni di cui all'art. 7.

Art. 9.

Le domande e i documenti che perverranno al Segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 5, 6, 7 e 8, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non saranno presi in considerazione.

La data di arrivo delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale anzidetto.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

I certificati di cui ai nn. 1), 4), 5), 6) e 8) del precedente articolo ed all'art. 7 debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del presente decreto.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e sulle legalizzazioni.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera *a* del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Per la prova sulle lingue straniere il giudizio è dato dalla Commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue che sono materia di esame.

Art. 11.

Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che ne siano giudicati meritevoli per doti di capacità e rendimento dimostrate, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle mansioni assolte, o concernenti le funzioni istituzionali della Corte dei conti.

A tal fine la Commissione procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario dispone di dieci punti.

Non può partecipare alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non abbia ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Art. 12.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto; quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla Commissione esaminatrice.

Della sede in cui avranno luogo le prove scritte e la prova orale nonchè delle date in cui dovranno essere sostenute le une e l'altra sarà data tempestiva comunicazione ai candidati ammessi, al recapito da essi indicato nella domanda, al quale esclusivamente saranno, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzati, senza carico di ulteriori ricerche, gli avvisi.

I candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 13.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di cascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova stessa, che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno sette decimi.

Del risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria, in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il Consiglio di Presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 25 luglio 1963

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti addì 27 luglio 1963
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 271. — FORTUNI.

PROGRAMMA DI ESAMI

Prove scritte:

I *a*) Diritto civile e commerciale;
b) Diritto processuale civile.

II *a*) Diritto costituzionale;
b) Diritto amministrativo.

III *a*) Contabilità pubblica;
b) Diritto finanziario.

IV Diritto amministrativo e contabilità pubblica (prova pratica, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti).

Prova orale:

L'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle altre seguenti:

a) Diritto penale;
b) Diritto processuale penale;
c) Diritto internazionale pubblico e privato;
d) Diritto ecclesiastico;
e) Economia politica;
f) Scienza delle finanze;
g) Politica economica e finanziaria;
h) Prova facoltativa di lingua straniera (francese, inglese, tedesca, spagnola).

Roma, addì 25 luglio 1963

Il Presidente: CARBONE

(7222)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Pistoia

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 23 luglio 1962, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Pistoia;

Visto il decreto ministeriale in data 11 luglio 1963, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851; ed il regio decreto 21 marzo 1929, numero 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Pistoia, nell'ordine appresso indicato:

N.	Candidato		Punti	
1.	Palmieri dott. Francesco	punti	91,50	su 132
2.	Curzi dott. Dino	»	91,09	»
3.	Ferro dott. Girolamo	»	88,54	»
4.	Del Bene dott. Giovanni	»	87,59	»
5.	Roccella dott. Davide	»	87 —	»
6.	Vucusa dott. Riccardo	»	84,59	»
7.	Menduni dott. Attilio	»	83,86	»
8.	Gaetti dott. Giuseppe	»	81,95	»
9.	Pianigiani dott. Quintilio	»	81,68	»
10.	Garzi dott. Mariano, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	»	81,50	»
11.	Oppici dott. Onelio	»	81,50	»
12.	Merolli dott. Rocco	»	80,50	»
13.	Calabro Vincenzo	»	80 —	»
14.	Malandrucco dott. Umberto	»	78,86	»
15.	Aniceti dott. Dante, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	»	78,59	»
16.	Martegani dott. Aldo	»	78,59	»
17.	Zaffarano dott. Michele	»	78,31	»
18.	De Lisi dott. Leonardo	»	77,86	»
19.	Messina dott. Francesco, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	»	77,77	»
20.	Di Palma dott. Leucio	»	77,77	»
21.	Succi-Cimentini dott. Flobert	»	77,59	»
22.	Campanelli dott. Giovanni	»	77,09	»
23.	Chiarello Salvatore	»	77 —	»
24.	Di Pilla dott. Giovannangelo	»	76,22	»
25.	Giambitto dott. Giuseppe	»	75,86	»
26.	Panza dott. Filomeno Fiore	»	75,68	»
27.	Rago dott. Riccardo	»	75,54	»
28.	Tossi dott. Carlo	»	74,13	»
29.	De Gaetano dott. Angelo	»	74,09	»
30.	Pasqualis dott. Marcello	»	73,09	»
31.	Balducci Ottavio	»	73 —	»
32.	Bonasia dott. Michele	»	72,50	»
33.	Vasta dott. Rosario, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	»	72 —	»
34.	Di Santo dott. Angelo	»	72 —	»
35.	Mangano dott. Gaetano	»	70,81	»
36.	Molinari dott. Lodovico	»	70,60	»
37.	Di Conza dott. Beniamino	»	69,18	»
38.	Aiello dott. Salvatore	»	68,63	»
39.	Nobile Cosimo	»	68,50	»
40.	Silvano dott. Guido	»	68,27	»
41.	Zovi dott. Elio	»	63,50	»
42.	Albi Marini dott. Muzio	»	62,59	»
43.	De Vita dott. Attilio	»	59,86	»
44.	Napolino dott. Francesco	»	59,18	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 luglio 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(7076)

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Fano (Pesaro)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Fano (Pesaro) indetto con decreto ministeriale 22 marzo 1963;

Visto il decreto ministeriale in data 11 luglio 1963, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Fano nell'ordine appresso indicato:

N.	Candidato		Punti	
1.	Milella dott. Michele	punti	82,22	su 132
2.	Riccitiello dott. Ciro	»	81,84	»
3.	Tarabini dott. Lodovico	»	80,95	»
4.	Gitti dott. Diamante	»	80,06	»
5.	Baventore dott. Francesco	»	78,55	»
6.	Bello dott. Pietro	»	78,09	»
7.	Boeri dott. Sergio	»	77,71	»
8.	Fanelli dott. Filippo	»	77,61	»
9.	Costanzo dott. Giuseppe	»	77,45	»
10.	Carlevaro dott. Oscar	»	77,23	»
11.	Ciani dott. Vittorio	»	77,22	»
12.	Rondinini dott. Aleardo	»	77,13	»
13.	Lo Iacono dott. Domenico	»	77 —	»
14.	Colonna Giovanni	»	76 —	»
15.	Cambiaghi dott. Italo, (art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	75,50	»
16.	Panebianco dott. Gaetano	»	75,50	»
17.	Genovese dott. Stanislao	»	75,21	»
18.	Bertinetti dott. Mario	»	74,97	»
19.	Pieschi dott. Antonio	»	74,95	»
20.	Fiduccia dott. Benedetto	»	74,83	»
21.	Cacciatore dott. Vincenzo	»	74,65	»
22.	Rabacchino dott. Ferdinando	»	74,61	»
23.	Camato dott. Michele	»	74,48	»
24.	Ganci dott. Rosario	»	74,30	»
25.	Lombardi dott. Antonio	»	73,81	»
26.	Cerruti dott. Carlo	»	73,13	»
27.	Curcio dott. Antonio	»	72,27	»
28.	Cassano dott. Pasquale	»	71,80	»
29.	Galli Emilio	»	71,26	»
30.	Schlitzer dott. Pasquale	»	70,96	»
31.	Coppa dott. Gerardo	»	70,92	»
32.	Alagna dott. Gaetano	»	69,75	»
33.	Zaccaria dott. Mario	»	69,38	»
34.	Belvedere dott. Giuseppe	»	69,36	»
35.	Simeone dott. Mariangelo	»	68,86	»
36.	Fuscà dott. Cesare	»	67,78	»
37.	Curulli dott. Agostino	»	67,77	»
38.	Rocchi dott. Carlo	»	67,36	»
39.	Coverlizza dott. Mario	»	67,22	»
40.	Cusumano dott. Lorenzo	»	66,60	»
41.	Crea Giuseppe	»	66,50	»
42.	Medicamento dott. Umberto	»	66,35	»
43.	Pittà dott. Giuseppe	»	64,96	»
44.	Fedele dott. Antonino	»	64,50	»
45.	Magli Francesco	»	64 —	»
46.	Romano dott. Pasquale	»	63,06	»
47.	Franzoni Ferrante	»	63 —	»
48.	Russo Luigi	»	62,83	»
49.	Poglio Secondo	»	62,45	»
50.	Pastore dott. Ettore	»	61,50	»
51.	Nervo Carlo	»	61 —	»
52.	Finarelli dott. Arnaldo	»	60,42	»
53.	Trapani Leopoldo	»	58,56	»
54.	Petronio Bartolomeo	»	58,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 luglio 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(7059)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.